

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Area 6 Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile
U.O. A6.01

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 e s.m.i. ed il D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 settembre 2000 n. 296 relativo alle “*Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17/12/1953 n.1113, in materia di comunicazioni e trasporti*” ;
- VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti prot. n.112477 dell'11/12/07 avente ad oggetto D.P.R. 27 luglio 2004, n.184 – Contenzioso in materia di conducenti e veicoli;
- VISTO il provvedimento prot. n. 3107 del 14/03/2014 con il quale il Dirigente del Servizio provinciale della Motorizzazione Civile di Messina ha disposto, ai sensi dell’art. 31 della legge 298/74, il diniego al rilascio al sig. Gallo Alberto della licenza al trasporto di cose in conto proprio, richiesta con nota n.019776 del 28/02/2014 , per l’autoveicolo.....*omissis*..... , avente massa max ammissibile Kg. 6.700, sia in quanto non ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo sopra citato che per la mancanza di idoneità del veicolo al trasporto della tipologia di rifiuti richiesta;
- VISTO il ricorso inoltrato dal sig. Gallo Alberto, assunto al prot. generale n. 15612 del 03/04/2014 di questo Dipartimento, avverso il mancato rilascio della licenza per il trasporto di cose in conto proprio per il mezzo.....*omissis*..... Provvedimento prot. 3107 del 14/03/2014 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio provinciale M.C. di Messina;
- CONSIDERATO che il ricorrente giustifica la richiesta del rilascio della licenza di trasporto di cose in conto proprio, evidenziando che il trasporto riguarda esclusivamente i “*propri rifiuti prodotti*” dalla attività di gestione di impianti di depurazione acque reflue, per la quale risulta iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, come “produttore iniziale” di rifiuti speciali;
- CONSIDERATO, inoltre, che il ricorrente giustifica l’idoneità del veicolo sopra citato.....*omissis*..... cassonato al trasporto dei rifiuti, con una perizia tecnica extragiudiziale, redatta ai sensi all’art. 12 comma 3 lettera A del D.M. 406/98, che dichiara che i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue risultano “palabili” non liquidi ed assimilabili ad un trasporto di inerti;
- VISTA la nota n. 19551 del 24/04/2014 con la quale il Dirigente dell’Area 6 Coordinamento degli Uffici della Motorizzazione Civile ha richiesto al Servizio provinciale della Motorizzazione Civile di Messina una dettagliata relazione sul provvedimento adottato;

- VISTE la nota prot. n. 6001 del 21/05/2014 con la quale il Dirigente del Servizio provinciale della Motorizzazione Civile di Messina rappresenta che nel caso in argomento non ricorrono, in ossequio all'art. 31 della legge n. 298 del 1974, le condizioni per il rilascio della licenza per il trasporto in conto proprio in quanto la merce trasportata non risulta di proprietà del ricorrente e che le caratteristiche tecniche del veicolo dotato di cassone ribaltabile non sono idonee al trasporto per le classi di merci indicate nella richiesta;
- RITENUTO che nel caso in argomento i rifiuti trasportati non risultano di proprietà del ricorrente, che effettua la prestazione del servizio di trasporto, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione, verso un determinato corrispettivo;
- CONSIDERATO che, in analoghi casi, pronunce giurisprudenziali si sono espresse ritenendo che il trasporto di rifiuti, per la particolarità della "merce", non può avvenire "in conto proprio" in quanto uno dei requisiti del trasporto in conto proprio è che le merci appartengano a chi effettua il trasporto o dalla stesso siano prodotte;
- CONSIDERATO altresì che il mezzo cassonato.....*omissis*..... di proprietà del ricorrente non risulta incluso tra i veicoli utilizzabili per il trasporto di rifiuti, per i quali il ricorrente risulta iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, né lo stesso mezzo risulta idoneo al trasporto di rifiuti di cui al codice CER 190805 (trasporto fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) provenienti da impianto di depurazione;
- RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di non potere accogliere il ricorso gerarchico del sig. Gallo Alberto

DECRETA

- ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa è rigettato il ricorso gerarchico presentato dal sig. Gallo Alberto, nato a.....*omissis*....., avverso il provvedimento prot. n. 3017 del 14/03/2014 con la quale il Dirigente del Servizio provinciale della Motorizzazione Civile di Messina ha disposto, ai sensi della legge 298/74 art. 31, il diniego al rilascio della licenza al trasporto in conto proprio per l'autoveicolo.....*omissis*.....
- ART.2 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Palermo, lì 07/10/2014

Il Dirigente Generale
Dott. Giovanni Arnone
F.to